DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo

CORTELLAZZO & SOATTO Economia Diritto e Finanza di Impresa

Padova, 24 marzo 2020

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare 9/2020

Enzo Nalli Lucio Antonello Armando Grigolon Giuseppe Perencin Gianfranco Peracin Antonio Guarnieri Anna Domenighini Susanna Galesso Andrea Cortellazzo Franco Di Ciaula Francesco Zanotto Salvatore Basile Sarah Benettin Fabiola Mietto Rita Nalli Pietro Freddo Elena Nembrini Maria Piovan Alice Tuccillo Leonardo Antonello Lucia Busini Giacomo Disarò Elisa Pistore Alice Cerato Mauro Tosato Silvia Tamiazzo Giuseppe Salce

AVVOCATI Anna Soatto

Giovanni Tagliavini Giacomo Olivati Viviana Barbiero

Nicola Soave

DOTTORI IN ECONOMIA Francesco Mangione Antonio De Polo

## Misure normative per fronteggiare l'emergenza "coronavirus" (COVID-19): DPCM 22.03.2020 Aspetti giuridici

Gentile Cliente,

facciamo seguito alle precedenti circolari per segnalare che il Governo Italiano, per contrastare e contenere ulteriormente la diffusione del virus Covid-19, ha emesso in data 22 marzo 2020 il seguente provvedimento, contenente misure che valgono per l'intero territorio nazionale e hanno efficacia dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020:

DPCM 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

## 1. Limiti alla circolazione delle persone fisiche

Per quanto riguarda la libera circolazione sul territorio nazionale, il DPCM 22.03.2020 (art. 1, comma 1, lett. b) ha inasprito le limitazioni alla libera circolazione delle persone fisiche – non delle merci – introdotte con precedente DPCM dell'08.03.2020, vietando a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano fino al 3.04.2020.

In ogni caso, rimane concesso lo spostamento se questo è motivato da:

- comprovate esigenze lavorative;
- di assoluta urgenza;
- motivi di salute;









In tali limitati casi, nell'eventualità di controllo ad opera delle Forze di Polizia, sarà necessario esibire idonea autocertificazione redatta sulla base del modulo messo a disposizione dal Ministero degli Interni per comprovare che la circolazione è legata ad esigenze lavorative e finalizzata all'adempimento di obblighi inerenti l'attività d'impresa e, pertanto, pienamente lecita.

### 2. Le limitazioni alle attività commerciali e professionali

Il DPCM in commento conferma le limitazioni alle attività commerciali e professionali introdotte con DPCM 11.03.2020, la cui <u>validità è prorogata fino al 3.04.2020</u>.

In particolare, relativamente alle attività commerciali, rimane ferma la:

- <u>sospensione delle attività commerciali al dettaglio</u>, con esclusione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità, come individuate nel relativo allegato 1 (i.e.: supermercati, edicole, ferramenta, articoli igienico sanitari, farmacie, parafarmacie, benzinai, articoli medicali);
- <u>sospensione dei servizi di ristorazione</u> ad eccezione di mense e catering che garantiscano la distanza interpersonale di un metro, nonché di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e nelle stazioni salva in ogni caso la ristorazione con consegna a domicilio;
- <u>sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona</u>, ad eccezione di quelle elencate nel relativo allegato 2 (lavanderie, pompe funebri).

Quanto alle <u>attività professionali</u>, i datori di lavoro dovranno continuare a rispettare le raccomandazioni di cui all'art. 1, punto 7 DPCM 11.03.2020, in particolare:

- a) fare ricorso, ove possibile, al lavoro agile;
- b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare gli strumenti di protezione individuale;
- e) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

## 3. Le limitazioni alle attività produttive

Il DPCM 22.03.2020 ha disposto la sospensione di "tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1", che contiene l'elencazione delle attività consentite e dei relativi codici ATECO (art. 1, comma 1, lett. a).

Bisogna evidenziare, tuttavia, che il DPCM prevede una serie di eccezioni, in presenza delle quali è consentita la prosecuzione dell'attività anche per le imprese che svolgono attività produttive non ricomprese nel predetto allegato 1.

In particolare, è esclusa la sospensione per le attività:

- che "possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile" (art. 1, comma 1, lett. c); è il caso, ad esempio, del personale amministrativo;
- che sono funzionali ad assicurare la continuità delle attività delle filiere (art. 1, comma 1, lett. d):
  - delle attività di cui all'allegato 1;
  - dei servizi di pubblica utilità;
  - dei servizi essenziali di cui alla Legge 146/1990.

In tal caso, è necessario che l'impresa dia <u>previa comunicazione</u> al Prefetto della provincia in cui è sita l'unità produttiva, indicando "specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite".

Al riguardo, allo stato – in attesa di maggiori precisazioni da parte del Ministero degli Interni – non è chiaro se la comunicazione debba individuare nominativamente le singole imprese / amministrazioni beneficiarie o possa darne conto con specifica rappresentazione del settore di attività e relativo codice ATECO, come pure delle tipologia di pubbliche amministrazioni destinatarie delle attività erogate.

Onde evitare di incorrere in sanzioni (i.e. sospensione dell'attività) si raccomanda di spiegare, salva immediata evidenza, perché i beni / servizi prodotti debbano ritenersi "funzionali ad assicurare la continuità" della relativa filiera.

La <u>comunicazione</u> in questione – che sarà trasmessa dalle Prefetture al Presidente della Regione, al Ministro dell'Interno, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Forze di Polizia (art. 1, comma 2) – <u>è sufficiente per consentire l'esercizio dell'attività fino all'adozione di eventuale provvedimento di sospensione da parte del Prefetto;</u>

- che "erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146" (art. 1, comma 1, lett. e). Si tratta, ad esempio, delle attività relative alla produzione di energia, ai servizi di telecomunicazione, etc.;
- "di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari" o "comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza" (art. 1, comma 1, lett. f);
- "degli impianti a ciclo produttivo continuo ... dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti" (art. 1, comma 1, lett. g).

  Anche in tal caso ad eccezione di impianti finalizzati a garantire l'erogazione di un pubblico servizio essenziale è necessaria previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui è sita l'unità produttiva;
- "dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale" (art. 1, comma 1, lett. h), in tal caso previa autorizzazione del Prefetto competente.

Le <u>imprese la cui attività non è sospesa</u> sono comunque tenute a dare attuazione alle misure di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", siglato tra Governo e Parti Sociali il 14.03.2020, il quale prevede in particolare:

- a) l'informativa delle indicazioni delle Autorità sanitarie a chiunque entri in azienda dell'obbligo del lavoratore di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi ovvero se si sono avuti contatti stretti (come determinati dalla circolare 6360 del 27.02.2020 del Ministero della Salute) con persone con sospetto o con tampone positivo, di contattare i numeri di riferimento e segnalare gli eventuali sintomi influenzali al datore di lavoro (art. 1);
- b) le modalità di ingresso in azienda da parte di fornitori esterni, l'estensione del protocollo alle aziende fornitrici e appaltatrici, l'impossibilità di accesso nel caso di temperatura superiore a 37,5° e a chiunque, nei quattordici giorni precedenti, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienti da zone a rischio come individuate dall'OMS (art. 2);
- c) le procedure di sanificazione dei locali aziendali, specie nel caso in cui sia accertata la presenza di lavoratore risultato positivo al virus (art. 4);

- d) le precauzioni igieniche personali (art. 5) e la prescrizione di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (quali le mascherine), conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie (art. 6);
- e) l'accesso contingentato alle zone comuni quali quelle adibite alla mensa;
- f) l'organizzazione aziendale, mediante chiusura dei reparti diversi da quelli caratteristici della produzione, rimodulazione dell'orario di lavoro, ricorso al c.d. smart working, annullamento di trasferte, utilizzo degli ammortizzatori in via prioritaria e uso residuale delle ferie arretrate non godute, rol par, banca delle ore (art. 8);
- g) la gestione di una persona sintomatica mediante isolamento (art. 11).

Da ultimo, il DPCM consente alle <u>imprese la cui attività è sospesa che completino "le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza"</u>.

\* \* \*

Si allega alla presente circolare il DPCM 22 marzo 2020 e il relativo allegato 1, nonché un modello che potrà essere utilizzato per effettuare al Prefetto territorialmente competente le comunicazioni previste dal DPCM esaminato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e necessità di supporto.

Cordiali saluti.

CORTELLAZZO & SOATTO

Avv. Anna Soatto Avv. Giovanni Tagliavini

#### EDIZIONE STRAORDINARIA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA



Anno 161° - Numero 76

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Domenica, 22 marzo 2020

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 roma - centralino 06-85081 - l'ibreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
  - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
  - 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

  - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
  - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
- La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il marted i, il giovedì e il sabato

### **AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI**

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

#### DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 









## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da CO-VID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
- 2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
- 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
- 4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

#### Art. 2.

#### Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
- 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 521



Allegato 1

ATECO	DESCRIZIONE			
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali			
03	Pesca e acquacoltura			
05	Estrazione di carbone			
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale			
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale			
10	Industrie alimentari			
11	Industria delle bevande			
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali			
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti			
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)			
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro			
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno			
17	Fabbricazione di carta			
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati			
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio			
20	Fabbricazione di prodotti chimici			
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici			
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma			
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche			
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia			
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche			
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il			
	controllo dell'elettricità			
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura			
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)			
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)			
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)			
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche			
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza			
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri			
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature			
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata			
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua			
37	Gestione delle reti fognarie			
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali			
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti			
42	Ingegneria civile			
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni			
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli			
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli			

45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori				
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi				
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco				
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici				
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali				
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori				
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto				
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico				
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici				
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento				
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte				
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua				
51	Trasporto aereo				
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti				
53	Servizi postali e attività di corriere				
55.1	Alberghi e strutture simili				
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione				
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative				
69	Attività legali e contabili				
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale				
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche				
72	Ricerca scientifica e sviluppo				
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche				
75	Servizi veterinari				
80.1	Servizi di vigilanza privata				
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza				
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione				
82.20.00	Attività dei call center				
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi				
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste				
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria				
85	Istruzione				
86	Assistenza sanitaria				
87	Servizi di assistenza sociale residenziale				
88	Assistenza sociale non residenziale				
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali				
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche				
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari				
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni				
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa				
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico				

## 20A01807

Mario Di Iorio, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2020-GU1-076) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.









## (SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ)

(),/03/202
------------

Spett.le PREFETTURA DI XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

A mezzo pec

# OGGETTO: comunicazione di esercizio dell'attività economica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), D.P.C.M. del 22 marzo 2020

La Società, avente sede legale in (), via n CAF
, C.F P. IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di
Padova, in persona del suo legale rappresentante
, nato a
, in quanto esercente le seguenti attività economiche:
1) Attività prevalente esercitata presso la
sede legale/unità locale sita in; (indicare codice ATECOFIN 2007)
2) Attività secondaria esercitata presso la
sede legale/unità locale sita in; (indicare codice ATECOFIN 2007)
3) Attività secondaria esercitata presso la
sede legale/unità locale sita in; (indicare codice ATECOFIN 2007)
preso atto di quanto disposto dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e dalla normativa ad esso
correlata

## **COMUNICA DI**

(barrare voce di interesse)

- o svolgere attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 del predetto D.P.C.M.;
- o svolgere attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere dei servizi di

## (SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ)

o svolgere attività relativa ad impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui

interruzione deriva un grave pregiudizio all'impianto stesso o pericolo di

pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge 146/1999;

incidenti.				
EVENTUALE				DESCRITTIVA:
Si indicano di seguit	o <u>le imprese e l</u>	e amministrazioni b	eneficiarie	dell'attività esercitata
(indicarne fino ad un	n massimo di 5)	:		
1) Attività				
• Società, C.F.		P. IVA e 1	numero di	iscrizione al registro
delle impre	se di		,	codice ATECOFIN
	incluso nell'all	legato 1, DPCM 22	2 marzo 20	20; (indicare attività
prevalente/se	econdaria inclus	sa nell'allegato)		
(indicare ra	gioni per cui j	prodotto / servizio	è funzione	ale ad assicurare la
continuità de	ella filiera)			
• Società, C.F.		P. IVA e 1	numero di	iscrizione al registro
delle impre	se di		,	codice ATECOFIN
	incluso nell'all	legato 1, DPCM 22	2 marzo 20	20; (indicare attività
prevalente/se	econdaria inclus	sa nell'allegato)		
(indicare ra	gioni per cui <sub>l</sub>	prodotto / servizio	è funzione	ale ad assicurare la
continuità de	ella filiera)			
2) Attività				
• Società, C.F.		P. IVA e r	numero di	iscrizione al registro
delle impre	se di		,	codice ATECOFIN
	incluso nell'all	legato 1, DPCM 22	2 marzo 20	20; (indicare attività
prevalente/se	econdaria inclus	sa nell'allegato)		
(indicare ra	gioni per cui <sub>l</sub>	prodotto / servizio	è funzione	ale ad assicurare la
continuità de	ella filiera)			
• Società, C.F.		P. IVA e 1	numero di	iscrizione al registro
delle impre	se di		,	codice ATECOFIN

# (SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ)

incluso nell'allegato 1, DPCM 22 marzo 2020; (indicare attività
prevalente/secondaria inclusa nell'allegato)
(indicare ragioni per cui prodotto / servizio è funzionale ad assicurare la
continuità della filiera)
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante.
Con osservanza
LA SOCIETÀ
Il legale rappresentante
(Sig)